

## **DECISIONE N. 7 CAMPIONATO 2011-2012**

La Commissione Giudicante, nel corso della riunione del 14 febbraio 2012, visti i verbali di gara pervenuti nonché le comunicazioni inoltrate dalla società Canottieri Arno Pisa, acquisiti i necessari chiarimenti, ha assunto la seguente

### **DECISIONE**

in relazione al concentramento del 12.2.2012, svoltosi nella piscina di Pontassieve, della categoria femminile:

#### **• INCONTRO CANOTTIERI ARNO PISA / LA SPEZIA**

È stato trasmesso alla Giudicante il verbale dell'incontro Canottieri Arno Pisa / La Spezia, da cui risulta che nessuna delle due squadre si è presentata a disputare l'incontro.

Nel termine stabilito dall'art. 8.3 del Reg. Pallanuoto, la società Canottieri Arno Pisa ha fatto pervenire alla Giudicante una comunicazione con l'indicazione delle ragioni a giustificazione del mancato arrivo della propria squadra.

In sostanza, 6 giorni prima della partita, la suddetta società aveva informato la Commissione Pallanuoto della propria impossibilità a prendere parte al concentramento per mancanza del numero minimo delle giocatrici, assenti – così si legge – “*per malattia e cause varie*”.

Tale comunicazione, interpretata dalla Commissione Pallanuoto come una richiesta di spostamento dell'incontro ex art. 8.1 del Regolamento, era stata da quest'ultima respinta perché ritenuta tardiva, essendo stata avanzata senza il rispetto del termine di 10 giorni previsto dal citato art. 8.1

del Regolamento.

Essendo stato confermato il concentramento in oggetto, a fronte del mancato arrivo della squadra Canottieri Arno Pisa, il compito della Giudicante è quello di valutare se le ragioni addotte costituiscano o meno gli estremi della causa di forza maggiore.

Per quanto attiene il riferimento alla malattia di alcune giocatrici, la Giudicante ritiene che, in assenza della relativa documentazione medica, non sussista la prova che quanto asserito corrisponda a verità.

Comunque, anche a voler ammettere che alla data del 6.2.2012 alcune ragazze (non è dato sapere nemmeno quante) fossero state davvero malate, difetta la prova che tale stato di salute non avrebbe loro consentito la partecipazione ad una partita che avrebbe dovuto svolgersi 6 giorni più tardi.

Per quanto attiene il riferimento alle cause “*varie*”, l’estrema genericità di questa espressione impedisce alla Giudicante ogni valutazione sul punto.

Ciò premesso, ritiene la Giudicante che le ragioni addotte dalla società Canottieri Arno Pisa **non** costituiscano una causa di forza maggiore.

Pertanto, in applicazione dell’art. 8.3 del Regolamento Uisp, non dovrebbe essere disposto il recupero dell’incontro bensì l’omologa del punteggio 5-0 a favore della squadra di La Spezia nonché l’ammenda di € 150,00 a carico della società Canottieri Arno Pisa.

Senonché la Giudicante ritiene che nel caso di specie non sia consigliabile un’applicazione “rigida” del Regolamento perché porterebbe ad una disparità di trattamento tra le due squadre coinvolte.

Dal verbale trasmesso, infatti, come detto, risulta che nemmeno la squadra La Spezia si è presentata a disputare la partita.

Da informazioni acquisite dalla Giudicante è emerso che l'assenza di quest'ultima squadra è giustificata, essendo stata avvisata dalla Commissione Pallanuoto che la partita non avrebbe avuto luogo per assenza dell'Arno Canottieri Pisa.

Ora, la comunicazione della Commissione Pallanuoto, effettuata al fine di risparmiare alla squadra di La Spezia un inutile viaggio, ha generato in quest'ultima il legittimo convincimento di essere stata autorizzata a non presentarsi all'incontro, senza per questo incorrere in sanzioni. Tant'è che quando è stata contattata dalla Commissione Pallanuoto, ha manifestato la volontà di disputare l'incontro.

Per quanto sopra esposto, è evidente che la squadra di La Spezia, pur non essendosi presentata, non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 8.3 del Regolamento.

Allo stesso tempo, però, il suo il mancato arrivo, impedisce di omologare la partita in suo favore con il punteggio di 5 a 0, così come previsto dal Regolamento.

A questo punto, poiché nessuna delle due squadre si è presentata a disputare l'incontro, per evitare di incorrere in disparità di trattamento, la Giudicante ritiene giusto non sanzionare neppure la Canottieri Arno Pisa anche se, lo si ribadisce, le motivazioni addotte da quest'ultima non comprovano e non integrano la sussistenza di una causa di forza maggiore.

Ben diversa, come visto, sarebbe stata l'ipotesi in cui il La Spezia si fosse presentato, perché in tal caso, sarebbero scattate a carico della Ca-

nottieri Arno Pisa le sanzioni di cui all'art. 8.3 del Regolamento.

A diversa conclusione si sarebbe giunti anche nell'ipotesi in cui il La Spezia non si fosse presentato per cause ascrivibili alla propria volontà perché, in tal caso, il citato art. 8.3 sarebbe stato applicato anche nei suoi confronti.

Tanto premesso, la Giudicante dispone il **recupero dell'incontro** a data da destinarsi.

\*

in relazione al concentramento dell'12.2.2012, svoltosi nella piscina di Colle Val d'Elsa, della categoria Senior B:

• **INCONTRO NGM FIRENZE / CASTELFIORENTINO**

- **squalifica** di 2 giornate al dirigente della NGM Firenze **sig. Alessio Torre** per atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro (art. 5.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);
- **squalifica** di 3 giornate al giocatore **Duccio Pecci** (n. 11 della NGM Firenze) per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro, posto in essere dopo la fine della partita (art. 21.10 RTPN; art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012);
- **ammenda di euro 250,00** a carico della società NGM Firenze, per atteggiamento gravemente ingiurioso e minaccioso posto in essere da alcuni propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, diretto altresì a ledere l'incolumità fisica (art. 7.3 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2011-2012).

Firenze, 14 febbraio 2012

(La Commissione Giudicante)